

COMUNE DI LUCERA PROVINCIA DI FOGGIA

COPIA

R	egistra	General	ρ	n	14
7/	CRISH O	General	U	11.	17

Lucera, 10-02-2023

Prot.	n.	
-------	----	--

Ufficio: 1-GABINETTO

ORDINANZA

N. 2 del 10-02-2023

Oggetto: REVOCA DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 1/2023 E RIMODULAZIONE DELLE PRESCRIZIONI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE RIGUARDANTI LA RIPRODUZIONE SONORA (PUBBLICI ESERCIZI IN LUCERA VIA AMICARELLI DAL N. 1 AL N. 22 E VIA MARRONE NN. 1,3,5).

IL SINDACO

VISTO

il D.L. 06/12/2011, N. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 22/12/2011, n.214, in particolare l'art. 31, comma 1, che ha modificato l'art. 3, comma 1, lett. d-bis del D.L. n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006, introducendo la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

CONSIDERATO

che la normativa di cui sopra consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di

alimenti e bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura, superando le riserve di liberalizzazione ai soli comuni turistici e ad una fase sperimentale, contenute nelle precedenti norme nazionali (art. 35, commi 6 e 7, del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011).

PREMESSO

- Che l'Amministrazione Comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande dislocate sul territorio comunale, perché, con la loro presenza, contribuiscono efficacemente all'animazione e alla valorizzazione turistica del territorio ed offrono ai giovani la possibilità di divertirsi all'interno dei confini comunali:
- Che tali attività hanno però costituito, sulla scorta delle ripetute segnalazioni di cittadini e numerose constatazioni fatte dagli organi di controllo, una causa oggettiva di disturbo della quiete pubblica e del sonno, con espressioni di disagio e pericolo nelle aree interessate e peculiarità nelle ore serali e notturne;
- Che le ridette segnalazioni e contestazioni, hanno rilevato specificatamente un'area delimitata del centro storico del comune di Lucera, in particolare, la via Amicarelli, civici da n. 1 a 22, e Marrone civici n. 1, 3, 5 integra segnatamente la previsione dei luoghi tutelati dall'art. 50 c 7bis T.U.E.L.: "al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna";
- Che, a tal uopo, questa Pubblica Amministrazione, nella Persona del Sindaco Avv. Giuseppe Pitta, al fine di contemperare le esigenze della cittadinanza residente con quelle degli esercenti il libero commercio interessate dal fenomeno, è già intervenuta con Ordinanza Sindacale (contingibile ed urgente) declinata rispettivamente ai sensi dell'art. 50, c. 5 (assorb.te le ipotesi del 7-bis) ed all'art. 54 c. 4 e ss. del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii. In tal modo ha ridotto gli orari di apertura al pubblico con chiusura dalle ore 01,00 alle 06,00 sopprimendo, altresì, la diffusione sonora interna ed esterna per le attività commerciali interessate, anche e quantunque all'uopo autorizzate;
- Che il ridetto provvedimento d'urgenza O.S. n. 1/2023 è stato adottato, "extra ordinem", per

fronteggiare situazioni eccezionali, ma pur sempre nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento constatata la necessità ed urgenza, nelle more istruttorie di una nuova e più puntuale riorganizzazione da adottarsi con Regolamento Comunale, ex art. 50 c. 7-ter T.U.E.L., afferente le modalità di somministrazione di alimenti e bevande per i pubblici esercizi del Comune di Lucera specie nelle zone più densamente abitate;

- Che tale strumento ha sortito gli effetti sperati, volti alla tutela dell'interesse pubblico, nel periodo di cogenza e fino alla data odierna, tanto che le doglianze dei residenti quanto la necessità di intervento della forza pubblica in funzione inibitoria si sono azzerate;
- Che nelle more, a mezzo di Procuratore speciale, nominato dagli esercenti attenzionati dall'
 O.S. n. 1/2023, è stata richiesto l'annullamento in autotutela della predetta ordinanza utile ad evitare il deposito di un ricorso al TAR che avrebbe comportato normale carico per l'Ente dell'alea del giudizio;
- Che a seguito della richiesta, avendo potuto costatare il netto ridimensionamento delle problematiche ed il rispetto della ordinanza sindacale, è stata fissata audizione con il Primo Cittadino, presso la Sede Comunale, volta a rappresentare le reciproche doglianze;
- Che in sede di audizione con i commercianti si è appresa la volontà degli stessi di innalzare il livello di attenzione nei confronti delle problematiche che hanno portato all'ordinanza;

VALUTATO

- Che a quasi giorni 30 dall'emissione, il risultato ottenuto dal provvedimento di urgenza
 O.S. n. 1/2023 ha visto l'azzeramento delle condotte lesive della quiete pubblica ed il consequenziale raffreddamento dei conflitti tra i portatori di interessi;
- Che la natura dei provvedimenti contingibili ed urgenti, in re-ipsa, necessitano di una caratura puntuale che non ecceda la tematica affrontata, ergo, nel comune interesse, la necessità di estinguerli o ridurli all'estinzione o riduzione della problematica avversata;
- Che superata l'indispensabilità di una misura più drastica come quella già adottata, si rinviene la possibilità, in tal senso, di revocare e sostituire l'O.S. contingibile ed urgente n. 1/2023 con la presente O.S. non contingibile ed urgente ex art. 50 c.7-bis T.U.E.L. La presente volge alla regolamentazione delle emissioni sonore da apparecchi diffusori all'interno ed all'esterno e, comunque, in maniera tale da garantire, il riposo e la quiete pubblica;
- Che, nelle more della definizione di un puntuale Regolamento Comunale, da condividere

nelle sedi istituzionali, previo coinvolgimento delle associazioni di categoria non si esclude la possibilità/eventualità di dover intervenire nuovamente con strumenti di urgenza, più penetranti e restrittivi, qualora le sopravvenienti esigenze vadano ulteriormente contro la "vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché della sicurezza ed ordine pubblico", ovvero, o rappresentino "l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti";

RITENUTA

Preminente l'esigenza di operare con imparzialità, puntualità, opportunità e congruità al fine di contemperare le contrapposte esigenze degli operatori economici con quelle dei residenti. Rimarcando, in ciò, tanto la libera espressione dell'attività commerciale quanto il diritto dei residenti a vivere una vita normale, nel rispetto della quiete, del diritto al sonno ed alla salute fisica e psichica.

VISTO l'art. 41 Cost: "L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali"

VISTO gli art.li 659 e 660 c.p.;

VISTO il T.U.L.P.S.;

VISTO la legge 48/2017 in special modo riferente al potere/dovere d'intervento del sindaco in materia

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 50 e 54 (alla luce delle modifiche ex art. 8 L. 48/2017 ss.mm.ii.);

VISTO il D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale del Comune di Lucera:

CONSIDERATO

- "la ratio di tali provvedimenti sindacali è quella di tutelare il riposo delle persone e la quiete pubblica in presenza di locali pubblici che, nell'esercizio della loro attività e, quindi, in relazione ai comportamenti della clientela che frequenta gli stessi, arrechino un forte disagio agli abitanti della zona" T.A.R. Lombardia, sez. III, 24.052006, n. 1264;
- "il diritto alla quiete, come espressione del diritto alla salute psicofisica, prevale certamente sugli interessi economici di quanti costituiscano la causa diretta od indiretta

del disturbo, svolgendo un'attività economica di cui essi soli percepiscono i proventi, riversandone viceversa sulla collettività circostante i pregiudizi" TAR Veneto, n. 1582/2007

RITENUTA la concreta ed assoluta necessità di intervenire, da parte della scrivente Autorità e nei luoghi corrispondenti ai pubblici esercizi di Lucera nella via Amicarelli dal civico n. 1 al n. 20 e nella via Marrone dal civico n. 1 al n. 5, con l'inibizione della diffusione sonora all'esterno in ogni ora del giorno e della notte. Inoltre, all'interno dei pubblici esercizi, dalle ore 06:00 alle ore 00,00 sarà consentita la mera diffusione di musica di sottofondo (che non deve eccedere l'ordinario "vocio" degli avventori) – con la soppressione, all'interno dei pubblici esercizi, di ogni modalità di diffusione dalle ore 00,00 alle 06,00. Si specifica che, in tal senso, non dovranno essere predisposte/utilizzate casse acustiche di dimensione e potenza superiore a quella oggettivamente necessaria alla realizzazione del sottofondo musicale.

CONSTATATO che nella fattispecie, rappresentandosi la particolare esigenza di celerità del procedimento atta ad assicurare, senza soluzione di continuità rispetto alla maggiormente restrittiva O.S. 1/2023, rinvenuti preminenti interessi di ordine collettivo volti alla "vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti", ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990, si omette di comunicare agli interessati l'avvio del procedimento amministrativo, benché il presente provvedimento venga, ad ogni modo, notificato anche presso il prescritto domicilio digitale a mezzo posta elettronica certificata e al Procuratore speciale degli interessati;

VERIFICATO quindi strumento idoneo l'adottare un'Ordinanza non contingibile ed urgente ex art 50 c. 7-bis;

ORDINA

La revoca della Ordinanza Sindacale n. 1/2023 che ha sortito i suoi effetti. Parimenti, con la presente O.S., a partire dalla data odierna, si dispone che per tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e/o bevande (punti vendita operativi o comunque denominati) siti in Lucera (FG) nella via Amicarelli dal civico n. 1 al n. 20 e nella via Marrone civici 1, 3,5 il divieto assoluto h24 di diffusione sonora esterna. Resta per gli stessi la possibilità di diffusione sonora all'interno degli esercizi, solo nella modalità "sottofondo musicale" (che non ecceda l'ordinario vocio degli avventori) dalle ore 06.00 del mattino e fino alle 00.00 della sera. Il divieto assoluto di diffusione musicale anche all'interno dalle ore 00.00 alle ore 06.00, il tutto per la durata di giorni 30 a partire dalla

data odierna. Ferma ed impregiudicata la riserva in capo allo scrivente di esercitare nuovamente il potere di ordinanza a seguito di una rinnovata istruttoria del procedimento al ripresentarsi delle necessità e /o criticità assurte a presupposto della presente ordinanza.

AVVERTE CHE

Nei confronti dei trasgressori, di quanto previsto dalla presente ordinanza, si applica l'art. 50 c 7-bis.1 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.): "L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48(CHIUSURA EX ART. 100 TULPS), anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689"

MEZZI DI IMPUGNAZIONE

Avverso la Presente Ordinanza Sindacale è ammesso Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro gg. 60 ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro gg. 120.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line e sul sito web istituzionale del Comune di Lucera, nonché la notifica agli interessati e al Procuratore speciale;
- la comunicazione della presente ordinanza a Sua Eccellenza il Prefetto di Foggia Ufficio Territoriale del Governo, per le competenze e prerogative di legge;
- la trasmissione di copia, per i provvedimenti di competenza e/o per opportuna conoscenza:

Alla Questura di Foggia;

Al Commissariato P.S. Lucera;

Alla Compagnia Carabinieri Lucera;

Alla Tenenza Guardia di Finanza di Lucera;

Al Comando Polizia Locale di Lucera;

Agli Interessati ed Organi di stampa.

Il Sindaco Avv. Giuseppe Pitta

È copia conforme all'originale